

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano  
Il Tribunale di Firenze  
Sezione Terza Civile  
composto dai Magistrati:  
Dr. Alberto Capelli - Presidente  
Dr. Roberto Monteverde - Giudice  
Dr. Firenze Fantoni - Giudice rel.  
ha pronunciato la seguente  
sentenza

nella causa civile iscritta al  
n. 11645/2007 R.G.,  
promossa da  
( ) e

con l'avv. Roberto Polloni  
parte attrice  
contro

S.p.A.  
con l'avv. Beatrice Ducci Donati  
parte convenuta

in ordine a:  
intermediazione finanziaria.

Fatto e diritto

Le domande in tesi e in ipotesi

13/12/12

proposte delle attrici [...] e [...] nei confronti della [...] - sono quelle precisate in atto di citazione e reiterate nell'istanza di fissazione di udienza di cui all'articolo 8 del d. leg. n. 5/2003, così come descritte nel decreto di fissazione di udienza al quale si rinvia. È da attendersi all'investimento effettuato dalle suddette attrici (con ordine di acquisto in data 13 marzo 2002 concernente il titolo 7037540 / corso 7,75 02/05 Eur per un valore di € 200.000 (doc. 4 attrici), in attuazione del contratto di intermediazione mobiliare in data 4 novembre 1994 (doc. 1 attrici).

Nell'atto di citazione le attrici esprimevano che il 13 marzo 2002

(proprietariamente marito della Baldi e fratello della [...]), mentre si trovavano

nella filiale della Banca Toscana  
di Ponte Strozzenese, erano stati  
avvicinati dal funzionario Filippo  
Futelli il quale li invitò nel  
proprio ufficio in quanto doveva  
proporre un'opportunità di in-  
vestimento per le attrici: da in  
quella circostanza il Futelli propose  
di investire in obbligazioni "Criso"  
illustrabile come titoli di debito  
con una buona rendita e sicure  
in quanto essere della nota  
società elementare italiana, met-  
tendo durante il colloquio con i  
suddetti ; di fornire ogni  
genere di informazione sull'entità,  
sulla richiesta dell'operazione e  
ogni altra informazione; che,  
non essendo le attrici presenti  
al colloquio, il funzionario  
predispose sulle modeste  
prestazioni il contro-ordine di  
acquisto e lo consegnò ai suddetti  
ai quali disse di  
il farlo sottoscrivere alle attrici

presso la loro abitazione e di ricominciare  
 conseguendo alla Banca; che i  
 redditi Migliorini provvisori e  
 per restituire l'ordine alla sede  
 [...]; presso l'abitazione di lei  
 in St. Stefano, la quale Baldi  
 restituire quindi l'ordine il 13  
 marzo 2002; che la Cirio ha subito  
 il "default" nel novembre dello  
 stesso anno; che la [...]  
 non aveva reso conto di acquistare  
 obbligazioni non emesse e garantite  
 dalla Cirio SpA (società italiana)  
 bensì acquistò note, contabili  
 finanziarie, della Cirio Del Monte  
 NV 7,75% 02/05 12.02.04, società  
 finanziaria di diritto lussemburghese.

Le lettrici sostenevano che il Fubelli  
 aveva avuto un colloquio diretto=  
 mente e personalmente con la Baldi  
 e di informare, nel colloquio  
 con i [...]; che l'investimento  
 era indebitato e una società estera;  
 e che l'ordine aveva la sede [...].

[Handwritten notes on the left margin, possibly initials or a signature]

ne: Euro 7,757. 02/05 Euro, priva del  
codice ISIN.

La tesi della Banca era che essa  
avesse agito nel pieno rispetto delle  
normative vigenti, né era stato  
provato un comportamento  
illegitimino o lesivo di diritti  
altrui, né era stata violata  
alcuna regola di condotta  
nella materia dell'intermediazione  
finanziaria, né di buona fede.

Si deve osservare che, secondo  
l'art. 21 D. L. n. 58/1998 e gli articoli  
28 e 29 Regolamento Banca 11522/  
1998, l'operatore abilitato deve:  
informare in modo appropriato  
ogni investitore dei rischi in  
via generale discendenti dall'  
investimento in strumenti finan-  
ziari; fornire all'investitore in-  
formazioni adeguate sulla na-  
tura, e sui rischi e sulle im-  
plicazioni della specifica opera-  
zione o dello specifico servizio;  
modellare l'esecuzione del

predetto edempimento informativo  
in ragione delle particolarità  
relative al singolo rapporto  
con l'investitore, con cui rendere  
il contributo informativo idoneo  
a porre il risparmiatore nelle  
condizioni di effettuare consapevoli  
e ragionate scelte di inve=  
stimento o disinvestimento, alla  
luce delle caratteristiche personali  
dell'investitore medesimo; informa=  
re il risparmiatore, il quale  
intende procedere a una  
operazione inadeguata al  
proprio profilo di investitore,  
circa l'inadeguatezza dell'opera=  
zione programmata e dare  
corso alla stessa soltanto in  
presenza di espreso ordine scritto,  
in tal senso, del cliente.  
In ogni caso vi è l'obbligo di informare  
il cliente di tutte le caratteristiche  
del titolo e del rischio dell'investi=  
mento, in modo puntuale e  
essenziale. Il cliente deve

essere adeguatamente informato, in modo onesto e corretto alle sue specifiche esigenze.

Tutto ciò non risulta essere stato fatto dalla Banca. Il fatto che le Atrici non avessero fornito le informazioni richieste nella loro situazione finanziaria e nei loro obiettivi di investimento (doc. 1 Atrici), doveva indurre la Banca a una maggiore prudenza e a proporre investimenti sicuri; ciò tenuto conto che gli investimenti precedenti delle Atrici erano di tipo sicuro e "tranquillo" (titoli Enel, Autostar, Finmeccanica).

Per di più la vendita dei titoli dei quibus, come si è accennato, è avvenuta fuori dai locali della Banca, e più precisamente nell'abitazione della c. ; anziché non contestato dalla Banca.

Pertanto va dichiarata la risoluzione

dell'ordine di acquisto in data  
13 marzo 2002 (doc. 4 attinenza -  
doc. 3 Banca).

La . . . va condannata  
a restituire la somma di € 200.000,  
con interessi legali.

La parte seguita la riconducendo,  
come da depositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze,  
definitivamente pronunciando  
dichiara la nullità  
dell'ordine di acquisto in data  
13 marzo 2002, relativo a titoli  
tasso 7,75% 02/05 EUR;  
condanna la Banca

S.p.A. (ora . . .  
in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore, a  
restituire alle attinenze

la somma di €  
duecentomila, con interessi  
legali;  
condanna la suddetta Banca



a rimborsare alle suddette  
 Attnici le spese di giudizio,  
 liquidate complessivamente  
 in € 11.432 (di cui € 2096 per diritti,  
 € 3.100 per oneri, € 12,50 per spese  
 improvvise, € 1223,52 per spese  
 generali 12%), oltre accessori  
 di legge.

Con decorso  
 in Firenze addì 12 Ottobre 2011.  
 Il giudice orb.  
[Signature]

Il Presidente  
[Signature]

IL FUNZIONARIO  
 GIUDIZIARIO  
 Loretta Eusepi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 29 SET. 2012  
 IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO  
 GIUDIZIARIO  
 Loretta Eusepi